



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uil-interno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.1
10 GENNAIO 2011

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Il provvedimento legislativo cosiddetto “*collegato lavoro*” ha introdotto dei termini temporali molto ristretti per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi.

Abbiamo ritenuto non opportuno divulgare immediatamente la notizia all’entrata in vigore del provvedimento per evitare che, strumentalmente, ciò potesse indebolire la vertenza sindacale portata avanti unitariamente dalle tre sigle confederali, con il soddisfacente risultato dell’ulteriore periodo di lavoro ottenuto fino al 31 dicembre 2011.

Poiché sulla norma vi erano più interpretazioni, abbiamo richiesto all’avvocato Guglielmo D’Ambrosio, che è un esperto della materia avendo già predisposto e depositato alcuni ricorsi, un parere sulle ricadute che la norma potrebbe avere per i nostri 650 colleghi lavoratori a tempo determinato.

Vi trascriviamo integralmente il parere ed i suggerimenti dell’avvocato, al fine di offrire il nostro contributo alle scelte che individualmente dovranno essere prese in quanto, anche su questa vicenda, si corre il rischio di non essere correttamente informati.

Richiamiamo l’attenzione sul fatto che l’eventuale mancata interruzione dei termini di decadenza precluderebbe, in futuro, la possibilità di impugnare i contratti di lavoro sottoscritti.

§ § § §

**PARERE DELL’AVV. GUGLIELMO d’AMBROSIO PER IL DOTT. VINCENZO CANDALINO
SUL COMMA 6 DELL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE DEL 29.12.2010 N. 225 (C.D.
MILLEPROROGHE) RIGUARDANTE IL RINNOVO PER UN ANNO DEI CONTRATTI DI
LAVORO A TERMINE DEI 650 LAVORATORI DEL MINISTERO DELL’INTERNO.**

ANALISI DETTAGLIATA DEL TESTO E CONSEGUENZE GIURIDICHE

*** **

Egr. dott. Candalino,

riscontro la Sua tempestiva richiesta di parere in ordine al testo del c.d. ‘Decreto Milleproroghe’ licenziato il 29.12 u.s. nella parte riguardante il rinnovo per un anno del contratto dei 650 lavoratori a termine del

Ministero dell'Interno presso gli Uffici Immigrazione di tutto il Paese e Le significo quanto segue cercando di essere il più chiaro e semplice possibile.

1) Il testo del comma 6 dell'art. 2 del Decreto in questione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2010 così testualmente recita:

6. Per garantire l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Stando, dunque, al testo or ora ritrascritto, il Ministero dell'Interno viene autorizzato non a 'prorogare' ancora una volta il contratto originariamente stipulato il 02.01.2008 ma a stipulare un nuovo contratto a termine della durata di un anno.

Difatti viene utilizzato il verbo 'rinnovare' e non 'prorogare'.

E la certezza che si tratti della stipula di un nuovo contratto a termine e non di una ulteriore proroga ci viene data dall'inciso "in deroga alla normativa vigente", normativa (art. 4 del D.Lgs. 368/2001) che, infatti, prevede che un contratto a termine possa essere stipulato, comprensivo di proroga, solo per un massimo di tre anni.

Orbene, tale periodo di tre anni è già stato usufruito dai 650 lavoratori del Ministero dell'Interno che, difatti, scadrà il 31.12.2010: ecco il perché di un nuovo contratto a termine in 'deroga' alla normativa vigente.

Il Ministero, se non vi fosse la deroga, non potrebbe legittimamente né prorogare il vecchio contratto né stipularne uno nuovo.

2) A tale 'nuovo' contratto a termine, però, sempre a quanto afferma il testo analizzato, non si applicherà l'art. 5 del D.Lgs. 368/2001, non si applicherà l'art. 1, comma 519 della L. 27.12.2006 n. 296 e non si applicherà l'art. 3, comma 90 della L. 24.12.2007 n. 244.

Vale a dire che il 'nuovo' periodo contrattuale non potrà essere utilizzato né per una eventuale, successiva, 'stabilizzazione' (v. art. 1, comma 519 della L. 27.12.2006 n. 296 e art. 3, comma 90 della L. 24.12.2007 n. 244) né per rivendicare una trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno, innanzi al Giudice del Lavoro (art. 5 del D.Lgs. 368/2001).

Il che significa, traducendo in parole povere il tutto, che al termine del periodo di un anno di cui al nuovo contratto, il Ministero dell'Interno potrà legittimamente risolvere definitivamente il rapporto di lavoro *de quo*

nel mentre i lavoratori non potranno più né aspirare ad una futura stabilizzazione né, altresì, rivendicare alcunché innanzi all'Autorità Giudiziaria. Saranno, quindi, definitivamente fuori e senza tutela alcuna!!

*** **

CONCLUSIONI

Come, dunque, devono tutelarsi i lavoratori in questa situazione?

E' verosimile prevedere che essi, 'abbagliati' dal 'nuovo' contratto perderanno di vista quello stipulato il 02.01.2008 che scade il 31.12.2010, lasciando decorrere i termini per l'impugnativa previsti dal c.d. 'Collegato Lavoro' che oggi stabilisce **a pena di decadenza** il termine di 60 gg. dalla scadenza del contratto a termine (31.12.2010) per l'impugnativa stragiudiziale (da effettuarsi con lettera racc.ta con ricevuta di ritorno) e l'ulteriore termine di 270 giorni (dall'impugnativa stragiudiziale) per il deposito del ricorso di lavoro sempre **a pena di decadenza**.

A mio avviso, fermo restando la stipula del 'nuovo' contratto di un anno (al termine del quale, come visto, essi non potranno rivendicare più nulla) occorre **comunque** che i lavoratori impugnino nei termini il 'vecchio' contratto in scadenza per salvaguardare l'unica possibilità che essi hanno di richiedere la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno laddove la 'politica' dovesse decidere (come, invero, si legge tra le righe del testo sopra esaminato del decreto Milleproroghe) di 'sbarazzarsi' definitivamente dei 650 precari del Ministero dell'Interno al termine del nuovo anno di lavoro.

Il testo della lettera racc.ta con ricevuta di ritorno, indirizzata presso la sede centrale del Ministero dell'Interno a Roma, potrebbe essere il seguente:

Il sottoscritto _____ nato a _____ Vs. dipendente presso l'Ufficio della Questura/Prefettura ubicato in _____ con contratto formalmente a termine a far data dal 02.01.2008 e con scadenza -giusta proroga del _____ - al 31.12.2010, impugna il termine apposto al contratto nonché quello di cui alla successiva proroga, impugna altresì la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 31.12.2010 e, mettendo espressamente a Vs. disposizione le proprie energie lavorative si riserva ogni utile azione innanzi alle competenti sedi.

Distinti saluti

Firma

Ovviamente all'invio di tale lettera da effettuarsi entro e non oltre il **28 febbraio 2011** dovrà seguire entro il termine di **270 giorni** il deposito del ricorso di lavoro per il quale il sottoscritto resta a Vostra disposizione avendo già predisposto e depositato l'atto per alcuni lavoratori tra i 650 precari che qualche tempo fa aderirono alla Vs. opportuna e tempestiva iniziativa legale.

Augurandomi di essere stato abbastanza esauriente e restando a Sua disposizione per ogni chiarimento frattanto porgo

cordiali saluti

Napoli, 30 dicembre 2010

avv. Guglielmo d'Ambrosio